

## REGOLAMENTO COMUNALE SULLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

### ARTICOLO 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non, previste per la violazione di regolamenti comunali o di ordinanze sindacali.

### ARTICOLO 2 (Principi generali)

2. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento si attua nel rispetto dei principi contenuti nella sezione 1 del Capo I<sup>a</sup> della Legge 24 novembre 1981, n.689.

### ARTICOLO 3 (Accertamento delle violazioni)

3. L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 1 e' di competenza degli organi di polizia municipale e di ogni altro organo di polizia a cui la legge statale e le leggi regionali attribuiscono tale competenza.

### ARTICOLO 4 (Procedure)

4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notifica del Verbale di violazione, la ricezione di scritti difensivi, l'audizione personale, il rapporto, si procede nei modi e termini stabiliti dalla Legge 689/81. Qualora non sia avvenuto il pagamento nel termine di gg. 60 dalla notifica del Verbale di violazione, il funzionario competente ad irrogare la sanzione, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, entro 365 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento in misura ridotta, determina con ordinanza motivata, la sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali, tenuto conto:
  - 1.1 Della gravita' della violazione desunta dalle modalita' dell'azione;
  - 1.2 Dell'entita' del danno arrecato o del pericolo cagionato, nonche' dei precedenti del trasgressore;
  - 1.3 Della personalita' del trasgressore e delle sue condizioni economiche;
  - 1.4 Della presenza di recidive specifiche o di altre vio

lazioni della medesima indole nei tre anni precedenti alla violazione;

Il medesimo funzionario, con gli stessi criteri e le stesse modalita' di cui al comma 1, con la stessa ordinanza, qualora ne sussistano i presupposti, puo' comminare la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di rimesa in pristino dello stato dei luoghi, stabilendone modalita' e tempi.

Con ordinanza motivata il funzionario competente dispone l'archiviazione dell'accertamento quando:

- 2.1 E' provato che il fatto non sussiste o non costituisce violazione di norme;
- 2.2 E' provato che il fatto e' stato commesso da persona diversa da quella indicata nel verbale di accertamento e che non vi sia responsabilita' oggettiva e solidale tra le due persone o societa';
- 2.3 Per il fatto accertato non sia prevista alcuna sanzione;
- 2.4 Il fatto sia stato commesso nell'adempimento di un dovere, o nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di necessita' o di legittima difesa.

#### ARTICOLO 5 (Pagamento rateale)

5. Su richiesta dell'interessato la sanzione irrogata ai sensi dell'art. 10 puo' essere pagata ratealmente, con rate non inferiori ad un decimo della sanzione comminata, e maggiorate di interessi legali. Nel caso di mancato pagamento nei termini di una sola rata, l'intera somma verra' riscossa coattivamente, nei termini di legge.

#### ARTICOLO 6 (Opposizione)

6. Avverso l'ordinanza di cui all'art. 4, i soggetti interessati possono presentare opposizione avanti l'Autorita' Giudiziaria competente, entro il termine di 30 gg. dalla notifica del provvedimento.

#### ART. 7 (Esecuzione coattiva)

7. Decorso il termine per il pagamento stabilito nell'ordinanza di cui all'art. 4, senza che esso sia avvenuto, il Comando di Polizia Municipale procede nei confronti del trasgressore e dell'obbligato solidale, alla riscossione delle somme in conformita' alla disciplina prevista dall'art. 27 della Legge 689/81, entro l'anno successivo a quello di accertamento.

ART. 8  
(Limiti Edittali)

8. Per tutte le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze comunali sono fissati limiti edittali assoluti nella misura minima di Euro 25,00, e nella misura massima di Euro 500,00. I regolamenti e le ordinanze comunali adottati ed emanati successivamente potranno fissare limiti edittali diversi purché entri rientrino nei limiti di cui al comma 1, ed il minimo risulti inferiore ad un quarto del massimo.

ART. 9  
(Norme di rimando)

9. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano diretta applicazione nei procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a regolamenti o ad ordinanze comunali, la Legge 24 novembre 1981, n.689 e la Legge Regionale 10 agosto 1998, n.33, in quanto compatibili.

ART. 10  
(Norme finali e transitorie)

10. Qualora regolamenti o ordinanze già in vigore non prevedano limiti edittali minimi e massimi, agli stessi ed alle stesse si applicano i limiti di cui all'art. 8; diversamente, restano in vigore i limiti edittali già determinati.
- Per i procedimenti a seguito di accertate violazioni a regolamenti o ad ordinanze comunali già instauratesi al momento dell'adozione, verranno applicate le norme del presente regolamento solo se più favorevoli al trasgressore e/o ai soggetti obbligati in solido.